

1365/12

Proc. no 460/13

**SENTENZA N° 199 ANNO 2013**  
**Repubblica Italiana in nome del popolo italiano**  
**Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli**  
**Il Giudice di Pace di Agropoli**  
**avv. Giuseppe Baldo**

ha emesso la seguente

**sentenza**

nella controversia iscritta al n. R.G. 321\12

tra

**Russo Giandonato**, nato il 25\9\90 in Agropoli CF:RSSGDN90P21A091W e **Mastrogiovanni Emilia**, nata il 31\12\61 in Torchiara CF:MSTMLE61T71L212Z, rapp.ti e difesi dall'avv. Maria Teresa Nese, come da mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, elett.te dom.to presso il suo studio in Capaccio alla via Magna Grecia, 121;

Contro

**Regione Campania**, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Citera, in virtù di procura generale alle liti per notar Cimino rep. 35093 del 17\9\02, elett.te dom.ta presso l'avvocatura Regionale in Salerno al Corso Garibaldi, 33; **convenuto chiamato in causa-**

All'udienza del 16\5\13 l'attore concludeva riportandosi alla comparsa conclusionale depositata; la Regione Campania che si riportava alla comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'integrale accoglimento.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In via preliminare occorre decidere sulla legittimazione passiva tra i vari enti che sono intervenuti nel presente giudizio. A parere di questo giudice l'ente legittimato passivo e che, quindi, deve subire l'eventuali conseguenze relative al risarcimento dei danni, è la Regione Campania. La legge 11\2\1992 n.157 ha, infatti, attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni programmatiche e pianificazione al riguardo; compete ad esse l'obbligo di predisporre misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone e a cose, con la conseguenza che nell'ipotesi di danni

provocati da detta fauna, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, esse ne rispondono ex art.2043 cc.. In tema di risarcimento dei danni da fauna selvatica, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello stato, la L.11\2\1992 n. 157 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043cc dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione. (Cass. 13\12\1999 n. 13956).

Il giorno 6\4\09, in Ogliastro Cilento sulla via Servagnoli, che collega la zona industriale con la località Finocchito, il sig. Russo alla guida della Ford Fiesta tg. AH961JC, di proprietà della sig.ra Mastrogiovanni Emilia, percorreva detta strada diretto verso la zona industriale. Giunto a un Km. circa dalla 'isola ecologica, a circa 100 metri, dall'azienda Agricola "Sacchetta", nell'uscire da una curva, improvvisamente da una siepe posto sul lato destro della strada rispetto alla direzione di marcia della Fiesta, sbucava un branco di cinghiali, cinque o sei, che invadevano la carreggiata. Nonostante il Russo procedesse a velocità moderata non riusciva a fermarsi in tempo e sbatteva contro il branco di animai selvatici, provocando seri danni all'auto e lesioni personali a se stesso. Dopo l'urto un cinghiale restava morto a terra e la sua carcassa veniva ritirata dal medico veterinario dell'ASL SA\3 dott. Marciano, il cui intervento era stato richiesto dai carabinieri di Ogliastro. L'auto Fiesta veniva ritirata dal sig. Russo Gerardino, padre del conducente.

Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi che si trovavano sul luogo dove e trovano ulteriore fondamento nel verbale redatto dai Carabinieri di Ogliastro, in atti.

L'auto Fiesta di proprietà della sig.ra Mastrogiovanni, subiva danni sul paraurti anteriore e sul lato destro, faro destro rotto. I quali possono esser quantificati in €.700,00, tenuto conto del preventivo redatto della carrozzeria Torre di Torre Domenico, allegato al fascicolo di parte.

Il sig. Russo conducente dell'auto subiva lesioni personali consistenti in trauma contusivo distorsivo rachide cervicale, come da referto del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. I danni

dallo stesso subiti possono essere quantificati in via equitativa in e.350,00, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione:

dichiara la responsabilità della Regione Capanna che non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni agli attori;

per l'effetto condanna Regione Campania, in persona del legale rapp.te pt. al pagamento in favore della sig.ra Mastrogiovani Emilia della somma di €. 700,00 per i danni subiti dalla sua auto in seguito all'incidente, oltre interessi dalla domanda al saldo;

per l'effetto condanna Regione Campania, in persona del legale rapp.te pt. al pagamento in favore del sig. Russo Giandonato della somma di €. 350,00 per le lesioni personali subite in seguito all'incidente, oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese legali che liquida in €. 1.393,00, oltre IVA e CNA come per legge, con attribuzione all'avvocato anticipante.

Agropoli, \17\5\13

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

( Lino Giuseppe )



Il Giudice di Pace

Avv. Giuseppe Baldo